

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 333

presentata dai Consiglieri regionali

CORRIAS - GANAU - COMANDINI - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA -
CADDEO - ORRÙ - AGUS - LOI - PIU - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo - COCCO - LAI -
- LI GIOI - MANCA Desiré Alma - CIUSA - SOLINAS Alessandro

il 14 giugno 2022

Misure di incentivazione e indennizzo per il personale sanitario dipendente del Servizio Sanitario
Regionale operante nei presidi sanitari periferici

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge prende le mosse dalla difficile situazione in cui si trovano gran parte dei presidi ospedalieri sardi che, per carenza di personale specializzato, faticano a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). La carenza di personale specializzato è determinata da una serie di concause, così enunciabili: a) numero non sufficiente e adeguato di posti annualmente definito per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria in ambito nazionale; b) elevata uscita dei professionisti dal sistema sanitario regionale determinata dalle recenti norme pensionistiche; c) diminuita attrattività del sistema sanitario pubblico soprattutto per i giovani che preferiscono lavorare all'estero o nel privato.

D'altra parte, l'emergenza pandemica ha sicuramente acuito e aggravato il problema, rendendo ancora più gravoso il lavoro degli operatori in servizio, costretti a sopperire alle carenze in organico con turni più lunghi ed estenuanti, spesso impossibilitati a godere delle ferie spettanti e a partecipare alle occasioni di formazione. Si lamenta così un generale aumento dello stress da lavoro correlato, burnout e difficoltà a conciliare lavoro e vita privata, fattori tutti che contribuiscono, progressivamente, ad allontanare i medici dai presidi ospedalieri pubblici a favore delle strutture private.

Ma se la carenza di personale specializzato ha colpito tutto il territorio regionale, come già tutta la penisola, è pur vero che a patire le conseguenze più devastanti sono le zone interne e più distanti dai centri di grande attrazione demografica quali Cagliari e Sassari. Alle cause sopra elencate si sommi il fatto che i presidi ospedalieri periferici non risultano sufficientemente attrattivi per ragioni di vario carattere.

La soluzione a questo stato di cose deve essere strutturale e non legata esclusivamente al particolare momento o alla contingente carenza di medici, che si auspica comunque temporanea.

Deve essere strutturale perché è evidente che, a parità di condizioni, un professionista sanitario sceglierà di prestare la sua attività laddove avrà maggiori opportunità di carriera, dove sono presenti capillarmente servizi per sé e per la sua famiglia, dove potrà avere più occasioni di conciliare lavoro e vita privata.

Molte regioni in cui si sono constatati analoghi disagi stanno provvedendo a legiferare sull'argomento, altre hanno demandato alle ASL l'attivazione di specifiche procedure che mirano ad attrarre personale sanitario. Lo stesso Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un disegno di legge, che dovrà fare ancora il suo iter in Parlamento, per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, che all'articolo 7 - Sanità di montagna, prevede un pacchetto di agevolazioni per valorizzare l'attività prestata dal personale sanitario presso i comuni montani.

Partendo da questo stato di cose la proposta di legge prevede il riconoscimento di incentivi e agevolazioni per quei medici che sceglieranno di lavorare negli ospedali che presentano gravi carenze d'organico.

Oltre agli incrementi stipendiali si prevede la disponibilità di alloggi per i medici costretti a trasferire il proprio domicilio o, in alternativa, un contributo in denaro per sopperire ai costi dei canoni di locazione. Anche il requisito dell'esperienza quinquennale previsto per l'iscrizione al Registro regionale degli idonei alle cariche di vertice aziendale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, si riduce a tre anni se maturato presso i presidi di cui all'articolo 1, comma 3. La formazione è un altro impegno che le ASL devono garantire al proprio personale in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi sanitari ma anche quale importante percorso di crescita professionale e sviluppo delle competenze

Si prevede, inoltre, la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione che beneficeranno di apposite risorse. Le campagne avranno il compito di comunicare alla platea degli interessati gli incentivi e le agevolazioni e promuovere i territori nei loro punti di forza, consistenti nella ricchezza dei beni naturali e culturali e nelle enormi potenzialità che essi offrono ed esprimono, pregi e qualità che ben si adattano ai nuovi stili di vita che la recente pandemia ha rimesso in primo piano.

La proposta si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 definisce oggetto e finalità della proposta di legge. I primi due commi trattano dell'obbligo per la Regione di garantire il diritto alla cura e all'assistenza a tutti i sardi, anche se non residenti nei grandi centri urbani, e al contempo contemplan la necessità di assicurare al personale sanitario un clima organizzativo sereno e in grado di preservare gli equilibri tra sfera professionale e vita privata. Nell'ultimo comma la concessione di incentivi e agevolazioni viene individuata quale modalità per attrarre i medici nei presidi ospedalieri localizzati fuori dalle aree di Cagliari e Sassari.

L'articolo 2 definisce i beneficiari dell'incentivo e rimanda alla contrattazione collettiva la definizione del quantum. Stabilisce altresì il periodo minimo di lavoro da prestare presso i presidi ospedalieri, che se non rispettato comporta la restituzione degli incentivi percepiti.

L'articolo 3 tratta di ulteriori agevolazioni e benefit: la disponibilità di spazi e locali da adibire ad alloggio per coloro che devono spostare il proprio domicilio o un contributo in denaro per sostenere i costi dell'affitto. ARES, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà definire il quadro logistico e potrà demandare alle ASL l'individuazione degli spazi. Il comma 2 riconosce un ulteriore beneficio: prestare servizio, per almeno tre anni, presso i presidi definiti all'articolo 2 sarà un requisito equiparato a quello

previsto alla lettera b), comma 2, articolo 13 - Elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24. Il comma 3 ribadisce il ruolo della formazione quale importante momento di crescita e sviluppo professionale.

L'articolo 4 prevede la realizzazione di apposite campagne di promozione e comunicazione che illustrino, oltre alle agevolazioni e agli incentivi, anche le peculiarità dei territori coinvolti e le possibilità di conciliazione tra lavoro e vita privata che offrono.

L'articolo 5 istituisce un fondo destinato alle agevolazioni quantificato in euro 1.000.000.

L'articolo 6 rimanda alla Giunta regionale, sentiti ARES e ASL, la definizione dei criteri per il coinvolgimento di ARES e ASL e per la ripartizione delle risorse.

L'articolo 7 prevede un monitoraggio annuale che consenta di valutare i risultati e verificare l'efficacia della norma.

L'articolo 8 tratta delle disposizioni finanziarie prevedendo euro 13.000.000 per gli incentivi e euro 1.000.000 quale dotazione del fondo per le agevolazioni. La quantificazione degli importi previsti è stata mutuata, per quanto riguarda gli incentivi, da quanto disposto al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, moltiplicando il valore dell'indennità annua, circa 13.000 euro per il numero dei medici (max 1.000) operanti presso i presidi ospedalieri non inclusi nelle aree urbane di Cagliari e di Sassari e quelli impegnati nelle attività di trapianto. La quantificazione del Fondo, invece, è ottenuta moltiplicando il valore dell'importo massimo per l'alloggio (500 euro) per il numero dei medici interessati (max 1.000), per un totale di 500.000 euro. Euro 100.000 sono destinati alle campagne di promozione e comunicazione ed euro 400.000 per le attività di formazione.

L'articolo 9 abroga il comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021.

L'articolo 10 stabilisce la data di entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), riconosce la specificità delle aree periferiche e, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle disegualianze, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni di quei territori e il loro diritto alla salute e all'assistenza.

2. La Regione, inoltre, riconosce l'importante ruolo svolto dai medici ospedalieri in occasione dell'emergenza sanitaria e intende tutelare il loro benessere fisico, psicologico e sociale, garantendo carichi di lavoro adeguati e in grado di preservare gli equilibri tra sfera professionale e vita privata.

3. In considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario nei territori periferici e dei riverberi sul sistema conseguenti alla recente emergenza pandemica, con la presente legge si intende incoraggiare, attraverso diverse forme di incentivazione e indennizzo, il personale sanitario dipendente del Servizio sanitario regionale, a operare nei presidi ospedalieri della Sardegna non inclusi nelle aree urbane di Cagliari e Sassari, e nelle attività di trapianto di organi.

Art. 2

Incentivi per i medici dei presidi ospedalieri

1. Al personale medico dipendente dal Servizio sanitario regionale, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, è attribuito un incentivo, a integrazione del trattamento economico percepito, da quantificarsi in sede di contrattazione integrativa. Tale incentivo non si applica al personale operante nei presidi ospedalieri localizzati nelle città di Cagliari e di Sassari e nelle aziende ospedaliere se non per le attività necessarie per l'esecuzione dei trapianti.

ti.

2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a prestare servizio presso i presidi ospedalieri per un periodo non inferiore a tre anni, pena la restituzione degli importi aggiuntivi percepiti.

Art. 3

Altre agevolazioni e premialità

1. Il personale medico sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, che per prestare servizio presso le strutture sanitarie deve trasferire il proprio domicilio, può, inoltre, beneficiare di agevolazioni e altri benefit quali la disponibilità di locali a uso abitativo o, in alternativa, di un contributo in denaro. Si rinvia ad ARES la definizione, mediante la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali competenti, del quadro lavorativo e logistico per lo sviluppo dell'attività e la fissazione del tetto massimo dell'eventuale contributo in denaro, tenuto conto dei costi vigenti nelle singole zone. ARES può demandare alle ASL, che si avvalgono della collaborazione degli enti locali interessati, l'individuazione dei locali e degli spazi.

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), riguardante la comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, è ridotto al triennio se maturato presso i presidi di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. In un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi sanitari ma anche quale importante percorso di crescita professionale e sviluppo delle competenze, le ASL coinvolte garantiranno al personale sanitario di cui al comma 1, un'offerta formativa congrua, appropriata e rispondente ai bisogni dei presidi ospedalieri territoriali.

Art. 4

Interventi di comunicazione e promozione

1. La Regione, anche attraverso le province e gli enti locali coinvolti e in collaborazione con le aziende sanitarie, promuove e sostiene campagne di comunicazione e promozione dei territori interessati dalla presente legge, per porre in rilievo le peculiarità culturali e ambientali affinché possano risultare attrattive.

2. Le campagne di comunicazione indirizzate al personale sanitario illustrano, inoltre, i vantaggi, anche economici, derivanti dal prestare servizio presso i presidi ospedalieri della Sardegna non inclusi nelle aree urbane di Cagliari e Sassari.

Art. 5

Fondo per l'attrattività dei presidi ospedalieri

1. È istituito il Fondo per l'attrattività dei presidi ospedalieri che è annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, ripartito tra le aziende sanitarie aventi diritto.

2. Il Fondo, in sede di prima applicazione, beneficia di uno stanziamento di euro 1.000.000, di cui euro 500.000 destinati ai benefit di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed euro 100.000 da riservare alle campagne di promozione e comunicazione previste all'articolo 4 ed euro 400.000 per le attività di formazione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Art. 6

Criteri attuativi

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni, sentite ARES e aziende sanitarie, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare, fornisce indicazioni per la realizzazione delle campagne di promozione e comunicazione di cui all'articolo 4, stabilisce le modalità di coinvolgimento di aziende sanitarie ed enti locali nell'individuazione di spazi e immobili da destinare alle finalità previste al comma 3 dell'articolo 3.

Art. 7

Monitoraggio

1. Ogni anno, l'Assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dalle ASL, informa la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente, degli effetti prodotti dall'applicazione della presente norma sul Sistema sanitario regionale, al fine di valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla sua conferma o modifica.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui all'articolo 2, quantificati in euro 13.000.000 per ciascuna annualità, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio per tali finalità alla missione 13 - programma 01. A decorrere dall'anno 2024 agli oneri continuativi e ricorrenti previsti dalla presente legge si provvede con legge regionale di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

2. Per finanziare il Fondo di cui all'articolo 5, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono apportate le seguenti variazioni;

in aumento

missione 13 - programma 01 - titolo 1
(cassa e competenza)

2022	euro	1.000.000
2023	euro	1.000.000
2024	euro	1.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

(cassa e competenza)

2022	euro	1.000.000
2023	euro	1.000.000
2024	euro	1.000.000

Art. 9

Abrogazioni

1. Il comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), è abrogato.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).